Trasferte: normativa e documentazione

La normativa di Legge e le circolari ministeriali non prevedono alcun obbligo di documentare le indennità di trasferta erogate ai propri dipendenti in occasione di missioni di lavoro.  
Nel corso delle visite ispettive da parte dell’INPS, è stata però contestata la mancanza della documentazione delle trasferte, con conseguente emissione di verbali di accertamento ed assoggettamento a contributi delle indennità erogate, sulla base del presupposto che, in taluni casi e su dichiarazione dei lavoratori, è emerso che non si trattava di reali trasferte, ma di mascheramento di normale retribuzione.  
E’ ovvio che, stante la situazione normativa, le aziende che hanno operato correttamente hanno la possibilità di opporsi e di ricorrere contro tali contestazioni.  
Bisogna però tener conto della estrema “burocraticità” di tali ricorsi (in pratica bisogna ricorrere al Giudice in quanto il preventivo ricorso all’ INPS di regola non sortisce alcun effetto) e delle conseguenze in termini di costi e di “perdite di tempo” che queste azioni normalmente implicano.  
E’ per tali motivi che riteniamo opportuno consigliare, per chi già non l’avesse adottato, di documentare le trasferte compiute dal proprio personale, redigendo un resoconto mensile sottoscritto per conferma dal dipendente interessato, secondo il fac-simile allegato.  
Con l’occasione ricordiamo che la normativa di Legge esenta da contributi e ritenute fiscali le indennità di trasferta erogate ai dipendenti in occasione di missioni fuori dal comune sede di lavoro, nei seguenti termini:

Tipologia di trasferta: Limite massimo di esenzione giornaliera:

A) Trasferta con indennità forfettaria giornaliera e senza alcun rimborso di spese per vitto, alloggio ed altre spese:

     In Italia  € 46,48      All’estero € 77,47

B) Trasferta con indennità forfettaria giornaliera e rimborso delle sole spese di alloggio (riduzione di 1/3 dei limiti di esenzione):

     In Italia  € 30,99      All’estero€ 51,65

C) Trasferta con indennità forfettaria giornaliera e rimborso delle sole spese di vitto (riduzione di 1/3 dei limiti di esenzione):

      In Italia  € 30,99    All’estero € 51,65

D Trasferta con indennità forfettaria giornaliera e rimborso delle sole spese di vitto e di alloggio (riduzione di 2/3 dei limiti di esenzione):

      In Italia € 15,49      All’estero € 25,82

E) Trasferta con indennità forfettaria giornaliera e rimborso di tutte le spese sostenute: vitto, alloggio e qualsiasi altra spesa anche non documentata, purché analiticamente attestata dal dipendente (nel limite giornaliero, per queste altre spese, di € 15,49/25,82).

      In Italia € 0,00        All’estero € 0,00

Facciamo rilevare comunque che, in tutti i casi sopra descritti, le spese di viaggio documentate (treno, aereo,autobus, taxi, ecc.) ed i rimborsi chilometrici possono coesistere con le indennità di trasferta e non incidono pertanto sui valori di esenzione delle stesse.

Per la non imponibilità dei rimborsi chilometrici, devono però essere rispettate le seguenti regole:  
♣ devono essere erogati a fronte dell’utilizzo dell’autovettura privata del dipendente per incarichi lavorativi effettuati fuori dal comune sede di lavoro (non sono esenti pertanto eventuali rimborsi chilometrici relativi al percorso fra il domicilio del dipendente e la sede aziendale o eventuali percorsi fatti nell’ambito del comune sede di lavoro, anche se originati da incarichi lavorativi);  
♣ non devono superare i valori chilometrici fissati dall’ ACI in apposite tariffe che tengono conto del modello di autovettura utilizzata, dell’anzianità della stessa e della percorrenza media annuale del veicolo preso in considerazione;  
♣ devono essere idoneamente documentati da parte del dipendente (vedasi fac-simile allegato).

Ricordiamo infine che:  
− nell’ambito della stessa trasferta non possono essere utilizzate più tipologie di compensazione economica fra quelle in precedenza esposte, ma deve essere adottato un unico sistema;  
− per la valutazione dei limiti di esenzione c’è da tener presente che l’eventuale fornitura gratuita del vitto e dell’alloggio (anche da parte di terzi) equivale comunque alla situazione di effettivo rimborso della spesa medesima;  
− la quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell’ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua  durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia esente non varia;  
− prima di decidere la tipologia di indennità che si vuole erogare è importante verificare cosa prevede sull’argomento il C.C.N.L. applicato;  
− il rimborso delle spese legate alla trasferta, come in genere qualsiasi altro tipo di rimborso spese, deve obbligatoriamente transitare, almeno come indicazione, nel Libro Unico del Lavoro.

[28-2016-TRASFERTE-NORMATIVA-E-DOCUMENTAZIONE.PDF](http://www.studiprofessionali.net/file_public/journal_post/185/28-2016-trasferte-normativa-e-documentazione.pdf)  
[28-2016-TRASFERTE-NORMATIVA-E-DOCUMENTAZIONE-ALLEGATO-FAC-SIMILE-RIMBORSI-KM.PDF](http://www.studiprofessionali.net/file_public/journal_post/185/28-2016-trasferte-normativa-e-documentazione-allegato-fac-simile-rimborsi-km.pdf)  
[28-2016-TRASFERTE-NORMATIVA-E-DOCUMENTAZIONE-ALLEGATO-FAC-SIMILE-TRASFERTE.PDF](http://www.studiprofessionali.net/file_public/journal_post/185/28-2016-trasferte-normativa-e-documentazione-allegato-fac-simile-trasferte.pdf)